

# OPZIONE DONNA

DOTT.SSA ANNACHIARA LANZARA

# CHE COS'È «OPZIONE DONNA»?

«OPZIONE DONNA» un sistema di accesso alla pensione che attribuisce alle lavoratrici donne, che ne facciano richiesta, il diritto di accesso in via anticipata al trattamento pensionistico al maturare di requisiti anagrafici maggiormente favorevoli rispetto a quelli introdotti dal Legislatore a decorrere dal 1° gennaio 2008 in poi.

La **natura sperimentale** di tale regime è dettata dal fatto che, quando fu introdotta per a prima volta, il Legislatore la estese soltanto a quelle lavoratrici che avessero maturato i requisiti, anagrafici e contributivi prescritti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011.

# LE ORIGINI DEL REGIME SPERIMENTALE DONNA

Tale regime pensionistico speciale fu introdotto per la prima volta dalla legge del 23 agosto 2004, n. 243, con cui era previsto che, in via sperimentale e quindi non oltre il 31 dicembre 2015, le donne appartenenti al regime misto di calcolo della pensione, potessero continuare a maturare il diritto alla pensione di anzianità in presenza di almeno 35 anni di contributi e di un'età non inferiore a 57 anni (se lavoratrici dipendenti) ovvero 58 (se lavoratrici autonome), all'unica condizione di accettare il calcolo e per la liquidazione della pensione col, meno favorevole, metodo contributivo.

*N.B. Si fa presente che il calcolo del trattamento pensionistico secondo il metodo contributivo viene effettuato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).*

## ED ANCORA...

La facoltà, dunque, interessava esclusivamente le lavoratrici occupate prima del 1° gennaio 1996, che al 31 dicembre 1995 avessero accumulato contributi per un periodo inferiore ad anni 18 (cosa che, invece, avrebbe consentito la permanenza nel regime retributivo, almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011).

Queste lavoratrici che avevano diritto alla pensione calcolata in parte con il sistema “retributivo” (per le anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con il sistema “contributivo” (per le anzianità dal 1° gennaio 1996), avevano una chance per andare in pensione prima: rinunciare alla quota di pensione “retributiva” e optare per ricevere la pensione interamente calcolata con il sistema “contributivo”.

# “OPZIONE DONNA” OGGI

La misura in questione è stata **prorogata** svariate volte ed è stata da ultimo inserita nel comma 336 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio dello Stato per il 2021.

Pertanto, oggi, possono andare in pensione anticipatamente le lavoratrici che abbiano **maturato i requisiti anagrafici e contributivi prescritti entro il 31 dicembre 2020.**

Tale facoltà resta, però, sottoposta alla **condizione** che la lavoratrice richiedente opti per la liquidazione della pensione con le regole di **calcolo del sistema contributivo.**

# SOGGETTI BENEFICIARI

L'accesso al beneficio è riservato esclusivamente alle lavoratrici iscritte all'Assicurazione Generale Obbligatoria o a fondi esclusivi o sostitutivi, che vantino alla data del 31 dicembre 2020 contributi maturati presso tali gestioni.

È invece precluso l'accesso all'opzione donna alle lavoratrici che sono iscritte alla gestione separata Inps o che intendano utilizzare i contributi che hanno accumulato presso tale gestione per raggiungere il requisito contributivo minimo richiesto.

# REQUISITI PER ACCEDERE ALL'OPZIONE DONNA

Il diritto di accesso al trattamento pensionistico ricorrendo all'opzione donna è subordinato al possesso di determinati requisiti.

In particolare, possono beneficiare del regime *de quo* le lavoratrici che, al 31 dicembre 2020:

- abbiano maturato almeno **35 anni di anzianità contributiva**, al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni equivalenti;
- abbiano almeno **58 anni di età** se si tratta di **lavoratrici dipendenti** o **59 anni di età**, se si tratta di **lavoratrici autonome**.

# DECORRENZA DELLA PENSIONE

Sebbene per fruire dell'opzione nel 2021 è necessario che la donna abbia maturato l'anzianità anagrafica e contributiva entro il 31 dicembre 2020, l'erogazione dell'assegno non è contestuale al raggiungimento dei suindicati requisiti; sono infatti previste delle **finestre di uscita** che slittano il godimento dell'assegno pensionistico.

Nel dettaglio, il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- **12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato in favore delle lavoratrici dipendenti;
- **18 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti previsti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato in favore delle lavoratrici autonome.



# OPZIONE DONNA E PRESTAZIONE DI LAVORO

- ❑ Nel lasso di tempo che va dalla maturazione dei requisiti a quello di effettivo godimento del beneficio, le lavoratrici dipendenti possono continuare a svolgere attività di lavoro dipendente, pur non essendo tenute a farlo.
- ❑ Una volta decorso tale periodo e maturato il diritto al trattamento pensionistico, il soggetto beneficiario può proseguire lo svolgimento di prestazioni lavorative autonome, restando inibito solo lo svolgimento di attività di lavoro dipendente, considerata incompatibile con tale beneficio.

# OPZIONE DONNA: QUALI SVANTAGGI?

Se, da un lato, è vero che optando per tale regime sperimentale le lavoratrici donne possono accedere al trattamento pensionistico parecchi anni prima di quanto diversamente avrebbero potuto, dall'altro deve evidenziarsi come tale regime comporti un indubbio svantaggio che è costituito da un'effettiva riduzione dell'ammontare dell'assegno pensionistico a causa del calcolo del medesimo col sistema contributivo, come disciplinato dal d.lgs. n. 180/1997.

Le **regole di calcolo** dell'assegno spettante a coloro che accedono a tale forma di pensionamento anticipato, valgono per tutti i beneficiari, anche per le donne che abbiano maturato contributi prima del 31 dicembre 1995, oltretutto prima del passaggio dal metodo di calcolo retributivo al metodo di calcolo contributivo; pertanto, chi sceglie di aderire all'opzione donna deve accettare una riduzione permanente del proprio assegno pensionistico, in alcuni casi significativa.

## A QUANTO AMMONTA LA RIDUZIONE DELL'ASSEGNO PENSIONISTICO?

In termini pratici, la riduzione dell'assegno pensionistico per chi aderisce all'opzione donna si aggira di norma attorno al 20-30% e può arrivare addirittura al 40% per le lavoratrici che invece avrebbero avuto diritto al calcolo dell'assegno pensionistico col **metodo misto**. Ne consegue che la penalizzazione è maggiore per tutte le lavoratrici donne che abbiano accantonato gran parte dei propri contributi antecedentemente al 31 dicembre 1995, periodo in cui era ancora utilizzabile il metodo di calcolo retributivo, avendo fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro quando erano molto giovani.

# TO RECAP

In definitiva, quindi, l'opzione donna è un **meccanismo** che consente alle lavoratrici di sesso femminile di anticipare la propria uscita dal lavoro, andando in pensione già al compimento di 58 o 59 anni di età, a seconda che si tratti di subordinate o autonome. D'altro canto, il peso da pagare resta il **calcolo interamente contributivo del trattamento pensionistico**, oltre che l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività di lavoro dipendente.